




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 3

Maggio – Giugno 2009



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XX n. 3

MAGGIO - GIUGNO 2009

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
PARLAMENTO.....	9
<i>Loi n. 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance n. 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative (J.O. del 16 giugno 2009)</i>	9
Francia	10
PROCEDURA PARLAMENTARE	10
<i>Résolution n. 292 du 27 mai 2009 tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale.....</i>	
<i>(Risoluzione adottata dall'Assemblea Nazionale il 27 maggio 2009)</i>	
<i>Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat (Risoluzione adottata dal Senato il 2 giugno 2009)</i> ...	10
Germania	12
TRATTATO DI SCHENGEN /TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE.....	12
<i>Gesetz über den Zugang von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden sowie Nachrichtendiensten zum Visa Informationssystem (VIS-Zugangsgesetz - VISZG) vom 6. Mai 2009 - Legge sull'accesso di autorità di polizia e giudiziarie così come di servizi di informazione al sistema informativo VISA (BGBl. I, S. 1034</i>	
<i>Gesetz zum Schengener Informationssystem der zweiten Generation (SIS-II-Gesetz) vom 6. Juni 2009 – Legge per il sistema informativo di Schengen di seconda generazione (BGBl. I, S. 1226)</i>	12
Germania	14
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO	14
<i>Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 18. Juni 2009 - Legge sui documenti personali e sul documento d'identità elettronico e per la modifica di altri atti (BGBl. I, S. 1346)</i>	14
Regno Unito.....	16
GIUSTIZIA	16
<i>The Supreme Court Rules 2009</i>	
<i>(Statutory Instrument 2009 No. 1603, del 21 maggio 2009)</i>	16

Spagna	18
STUPEFACENTI	18
<i>Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas (BOE núm. 145)</i>	18
Politiche economiche	21
Francia	23
BANCHE	23
<i>Loi n. 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (J.O. del 19 giugno 2009)</i>	23
Germania	24
BILANCIO SOCIETARIO	24
<i>Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, BilMoG) vom 25. Mai 2009 (BGBl. I, S. 1102) - Legge per la modernizzazione della normativa sul bilancio (societario)</i>	24
Germania	26
FINANZA PUBBLICA / INVESTIMENTI.....	26
<i>Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Investitions- und Tilgungsfonds“ vom 25. Juni 2009 (BGBl. I, S. 1577) – Legge di modifica della legge istitutiva del patrimonio speciale “Fondo di ammortamento e di investimento”</i>	26
Spagna	27
SOCIETÀ FINANZIARIE / ASSICURAZIONI PRIVATE.....	27
<i>Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras (BOE núm. 157)</i>	27
Stati Uniti d’America	29
REATI ECONOMICI / POLITICA ECONOMICA	29
<i>Fraud Enforcement and Recovery Act of 2009 (Public Law 111-21)</i>	29
Stati Uniti d’America	31
MUTUI IPOTECARI / POLITICA ECONOMICA	31
<i>Helping Families Save Their Homes Act of 2009 (Public Law 111-22)</i>	31

Politiche sociali.....	33
Francia	35
DIRITTI D’AUTORE / INTERNET	35
<i>Loi n. 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (J.O. del 13 giugno 2009).....</i>	<i>35</i>
 Indice delle voci.....	 37

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre maggio-giugno 2009.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Oltre alle principali leggi approvate, l'insieme dei materiali esaminati comprende anche la riforma dei regolamenti parlamentari in Francia e le nuove regole di procedura dei giudizi davanti alla Corte Suprema nel Regno Unito.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

PARLAMENTO

Loi n. 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance n. 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative (J.O. del 16 giugno 2009)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020740646&dateTexte=>

La legge è volta ad attuare il dettato della riforma costituzionale del 23 luglio 2008 (illustrata nel Bollettino LS n. 4/2008) per ciò che riguarda le condizioni di esercizio delle competenze del Parlamento in materia di affari europei e le modalità di richiesta di pareri al Consiglio di Stato sulle proposte di legge.

L'articolo 88-4 della Costituzione prevede l'istituzione, in ciascuna Assemblea parlamentare, di una Commissione incaricata degli affari europei e ne delinea, in generale, le competenze. La legge in esame definisce il ruolo delle commissioni attribuendo loro il compito di seguire i lavori delle istituzioni dell'Unione europea. A tale proposito dispone che il Governo comunichi a tali organi parlamentari i progetti o le proposte degli atti delle Comunità europee al momento della loro trasmissione al Consiglio dell'Unione. Il Governo può, inoltre, fornire tutti i documenti ritenuti necessari di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Commissione. Ai regolamenti parlamentari è attribuita la definizione della composizione, della nomina dei membri e delle regole di procedura applicabili alle commissioni per gli affari europei.

La revisione costituzionale del 2008 stabilisce la possibilità, per i Presidenti delle camere, di sottoporre al parere del Consiglio di Stato le proposte di legge presentate da un parlamentare, se questi non vi si oppone, prima che sia iniziato l'esame in commissione (articolo 39 Cost.). Il provvedimento, modificando l'ordinanza del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari, fissa le condizioni di applicazione del dettato costituzionale. Pertanto, in base alla legge in esame, il Presidente dell'Assemblea interessata è tenuto ad informare l'autore della proposta di legge dell'intenzione di richiedere il parere del Consiglio; il parlamentare può opporsi nel termine di 5 giorni; il parere espresso dal Consiglio di Stato è trasmesso al Presidente dell'Assemblea che lo comunica al firmatario.

La legge, infine, procede ad una razionalizzazione degli organi parlamentari con funzioni di controllo, sopprimendo l'*Office parlementaire d'évaluation de la législation*, l'*Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé*, le delegazioni parlamentari per la gestione e lo sviluppo del territorio ed, inoltre, la delegazione per i problemi demografici e le delegazioni parlamentari per la pianificazione.



Francia

Legge

PROCEDURA PARLAMENTARE

Résolution n. 292 du 27 mai 2009 tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale

(Risoluzione adottata dall'Assemblea Nazionale il 27 maggio 2009)

<http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/ta/ta0292.pdf>

Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat

(Risoluzione adottata dal Senato il 2 giugno 2009)

<http://www.senat.fr/leg/tas08-085.pdf>

La riforma dei regolamenti parlamentari trova fondamento nella Legge costituzionale 2008-724 del 23 luglio 2008 di modernizzazione delle istituzioni della V Repubblica (illustrata nel Bollettino LS n. 4-2008), che ha inciso profondamente sui poteri del Parlamento e che ha attribuito alle leggi di attuazione ed al Regolamento di ciascuna assemblea il compito di ridefinire le regole e le forme della procedura legislativa e di rafforzare gli strumenti di controllo del parlamento.

In particolare alcune disposizioni della legge n. 2008-724 rinviano esplicitamente alla riformulazione delle norme regolamentari per renderle compatibili con il dettato costituzionale. La revisione poi si è resa necessaria anche per rendere applicabili le leggi di attuazione della nuova costituzione ed, in particolare, la legge organica n. 2009-403 del 15 aprile 2009 relativa all'applicazione degli articoli 34-1, 39 et 44 della Costituzione che si riferiscono al voto delle risoluzioni, alle condizioni di presentazione dei progetti di legge e all'esercizio del diritto di emendamento (illustrata nel Bollettino LS n. 2-2009).

L'Assemblea nazionale e il Senato hanno proceduto contemporaneamente alla riformulazione dei regolamenti, con il duplice obiettivo di adeguarli alla riforma e di razionalizzarne le regole. Le modifiche introdotte hanno portato ad una riscrittura pressoché totale dei regolamenti incidendo sia sulla loro forma che sulla struttura.

Le modifiche di maggiore rilevanza introdotte nel Regolamento dell'Assemblea nazionale riguardano:

- la definizione di una "Carta dell'opposizione" con l'attribuzione di un ruolo più rilevante ai gruppi parlamentari di opposizione o minoritari nell'ambito delle istanze decisionali dell'Assemblea, dell'attività di controllo e dei dibattiti in Aula;
- la riorganizzazione delle competenze delle commissioni parlamentari con il conseguente passaggio da sei a otto commissioni permanenti;
- l'attribuzione di maggiore spazio all'iniziativa parlamentare con particolare riferimento alla definizione dell'ordine del giorno e all'ampliamento dei tempi degli interventi in Assemblea;

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



- gli strumenti di controllo del Governo e la valutazione delle politiche pubbliche.

Relativamente al Senato la riforma ha inciso, in particolare, su:

- un maggiore riconoscimento al "pluralismo senatoriale", per garantire i diritti dell'opposizione, con l'attribuzione degli incarichi in seno all'Ufficio di presidenza (vice presidenti, questori) e alle commissioni nel rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari;
- una organizzazione dei dibattiti con una nuova ripartizione dei tempi di intervento;
- l'organizzazione di discussioni di orientamento sui progetti di legge e di sedute dedicate alle interrogazioni a risposta immediata al Governo.

Le risoluzioni in oggetto, dopo la loro approvazione presso le rispettive camere, sono state sottoposte al giudizio di costituzionalità del Consiglio costituzionale (in base all'articolo 61 Cost.), che con le decisioni n. 2009-581 (Assemblea nazionale, consultabile all'indirizzo internet: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-581-dc/decision-n-2009-581-dc-du-25-juin-2009.42749.html>) e n. 2009-582 (Senato, consultabile all'indirizzo internet: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-582-dc/decision-n-2009-582-dc-du-25-juin-2009.42738.html>), del 25 giugno 2009, ha dichiarato la loro parziale conformità alla Costituzione.



Germania

Legge

TRATTATO DI SCHENGEN /TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Gesetz über den Zugang von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden sowie Nachrichtendiensten zum Visa Informationssystem (VIS-Zugangsgesetz - VISZG) vom 6. Mai 2009 - Legge sull'accesso di autorità di polizia e giudiziarie così come di servizi di informazione al sistema informativo VISA (BGBl. I, S. 1034)

http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous25287590610403&bk=Bundesanzeiger_BGBI&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2009%2FNr.%2025%20vom%2014.05.2009%2Fbgbl109s1034.pdf

Gesetz zum Schengener Informationssystem der zweiten Generation (SIS-II-Gesetz) vom 6. Juni 2009 – Legge per il sistema informativo di Schengen di seconda generazione (BGBl. I, S. 1226).

http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous2529234731559&bk=Bundesanzeiger_BGBI&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2009%2FNr.%2030%20vom%2017.06.2009%2Fbgbl109s1226.pdf

Nel quadro della collaborazione tra stati dell'area Schengen sono stati sviluppati alcuni database informativi che contengono informazioni essenziali per la tutela della sicurezza interna.

Il Sistema d'informazione visti (VIS) è un progetto europeo finalizzato alla semplificazione delle richieste di visto, alla lotta alla falsificazione documentale e alla facilitazione dei controlli in frontiera. Per realizzarlo i Paesi aderenti hanno stabilito che è necessario rendere univoco il sistema di identificazione dei richiedenti il visto, utilizzando a tale scopo anche le immagini del volto e delle impronte delle dita. Dalla data di entrata in vigore, prevista per la fine del 2009, il VIS permetterà di custodire a livello centrale i dossier informatici sui visti Schengen (principalmente per turismo ed affari) richiesti agli Uffici Consolari dei Paesi aderenti, ivi comprese le immagini del volto e delle impronte delle dita, per 5 anni

Il Sistema d'informazione Schengen (SIS), operativo dal 1995, è un sistema comune d'informazione che permette alle competenti autorità degli Stati membri di cooperare fra loro, scambiandosi informazioni per attuare le varie politiche necessarie a istituire uno spazio senza controlli alle frontiere interne. Grazie al SIS, dette autorità possono, con una procedura automatica di interrogazione, avere informazioni su segnalazioni di persone e oggetti. Le informazioni così ottenute sono utilizzate soprattutto per la cooperazione giudiziaria in campo penale e di polizia, per i controlli delle persone ai confini esterni o

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



sul territorio nazionale e per il rilascio di visti e titoli di soggiorno. Nel 1999 l'*acquis* di Schengen (e quindi anche il SIS) è entrato nel diritto comunitario grazie al Trattato di Amsterdam.

Il Sistema informativo Schengen di seconda generazione (SIS II), evoluzione tecnologica del primo, si compone di un sistema centrale, comprendente un'unità di supporto tecnico contenente la banca dati del SIS II e un'interfaccia nazionale uniforme, un sistema nazionale in ogni Stato membro e un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e i sistemi nazionali. La gestione operativa del sistema è affidata alla Commissione (mentre per il SIS era affidata ad uno Stato membro). Inoltre, il SIS II si pone i seguenti obiettivi: integrare nel sistema informazioni relative alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione; consentire un più ampio accesso alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi; garantire una migliore qualità dei dati e migliori capacità di identificazione; assicurare la protezione dei dati.

Le due leggi approvate dal *Bundestag* recepiscono i regolamenti e le decisioni del Consiglio in merito all'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi informativi SIS II e VIS, adeguando la vigente normativa nazionale. In particolare per il SIS II viene previsto un aumento del 78% delle segnalazioni, al quale occorre fare fronte potenziando consistentemente le risorse a disposizione della struttura nazionale di coordinamento istituita presso il *Bundeskriminalstelle* (BKA). Per la costruzione del sistema d'accesso al VIS (a livello di *Bund* e di *Länder*) vengono stimati costi simili, poco superiori al milione di euro. In questo caso, però, le previsioni sono ancora incerte: non è stato possibile quantificare esattamente le spese per i software e occorre valutare il costo per operatore per l'attivazione di una procedura d'accesso garantita (PKI). L'accesso al sistema VIS sarà possibile solo agli uffici, nonché alle unità organizzative all'interno di questi, registrati in un'apposita lista presso il Ministero degli interni. L'accesso ai dati può avvenire solo per reprimere i reati previsti dagli *articoli 129a* e *129b* del codice penale tedesco (costituzione e appartenenza ad organizzazioni terroristiche in Germania e all'estero) e quelli connessi all'attività terroristica, punibili con una reclusione di almeno 3 anni.



Germania

Legge

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 18. Juni 2009 - Legge sui documenti personali e sul documento d'identità elettronico e per la modifica di altri atti (BGBl. I, S. 1346)

http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous2528631909950&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2009%2FNr.%2033%20vom%2024.06.2009%2Fbgbl109s1346.pdf

La legge sulla carta d'identità elettronica trae origine dalla riforma federalista del 2006, che ha fatto ricadere la materia dei documenti d'identità nella competenza federale (Art. 73, c. 1, n. 3 GG). Il Parlamento ha così colto l'occasione della necessità di legiferare in materia per introdurre alcune importanti novità, motivate da una parte dalla necessità di uniformare le caratteristiche dei documenti di identità tedeschi (validità, autorità emittenti, procedure di rilascio) e di adeguarli agli standard internazionali e alle raccomandazioni dell'ICAO (*International Civil Aviation Organization*) dal momento che che sono ormai gli unici documenti necessari per spostarsi nei paesi dell'Unione e dello Spazio economico europeo (SEE), dall'altra per offrire ai cittadini strumenti adeguati a provare la propria identità anche nello spazio virtuale di Internet.

La legge sulla carta d'identità elettronica introduce, a partire da novembre 2010, un nuovo tipo di documento delle dimensioni di una carta di credito che, oltre ai dati visibili stampati e leggibili ad occhio nudo, contiene un *chip* RFID nel quale vengono memorizzati, oltre ai dati relativi all'identità, i dati biometrici relativi al viso e, su base volontaria, anche le impronte digitali del titolare del documento (mentre sui passaporti elettronici sono obbligatorie).

Il salvataggio dei dati biometrici sul *chip* dovrebbe impedire, secondo il Governo, il traffico illegale di documenti. Fino ad ora, infatti, i documenti di identità tedeschi erano tra i più difficili da falsificare e, di conseguenza, le organizzazioni criminali avevano la sola possibilità di utilizzare documenti veri, smarriti o rubati ai loro titolari, basandosi sulla somiglianza alla foto del documento e talvolta alterando la propria fisionomia. Adesso, con le nuove norme, sarà molto più difficile un utilizzo alterato dei documenti di identità personale, in particolare se contengono informazioni relative alle impronte digitali.

La carta d'identità elettronica avrà una validità di dieci anni (sei per i cittadini minori di 24 anni): nel caso di cambio di indirizzo non sarà necessario produrre una nuova carta, ma sarà possibile modificare i dati salvati sul *chip* presso le autorità anagrafiche comunali.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il documento elettronico svolgerà tre funzioni distinte: documento per i viaggi nello SEE a lettura digitale (*ePass*); documento di identità elettronica (*eID*), da certificare *on line* attraverso appositi *software* (*Bürger-Client*); certificato per un utilizzo opzionale ai fini e della firma elettronica qualificata (QES). L'utilizzo *on line* della carta d'identità elettronica, attivabile attraverso un PIN, sarà possibile anche in modo anonimo, ad esempio per accedere a servizi per i quali sia necessaria la maggiore età o la residenza in una particolare zona geografica.

A partire da ottobre 2009 un gruppo di 30 tra enti pubblici e imprese private cominceranno a testare su larga scala le funzionalità di identificazione *on line* delle nuove carte d'identità. I risultati dei test saranno valutati all'inizio del 2010, in modo da consentire di avviare la distribuzione di dispositivi stabili e funzionali alla fine dell'anno. Tra i partecipanti alla sperimentazione vi sono l'Agenzia delle Entrate bavarese, l'Ente assistenziale della Renania, l'Agenzia del Lavoro del Baden-Württemberg, l'Agenzia federale per il controllo delle emissioni inquinanti, la struttura di coordinamento federale per la rete Extrapol, nonché vari siti di *e-banking*, *e-commerce*, assicurazioni e giochi d'azzardo *on-line*.



Regno Unito

Statutory Instrument

GIUSTIZIA

The Supreme Court Rules 2009

(Statutory Instrument 2009 No. 1603, del 21 maggio 2009)

http://www.opsi.gov.uk/si/si2009/uksi_20091603_en_1#Legislation-Preamble

Il testo normativo contiene le regole di procedura dei giudizi dinanzi alla Corte Suprema, che dal 1° ottobre 2009 assumerà, come stabilito dalla legge istitutiva - il *Constitutional Reform Act 2005* - le funzioni giurisdizionali finora esercitate dai *Law Lords* della Camera Alta e dal *Judicial Committee* del *Privy Council*.

Le norme di procedura, emanate dal più anziano dei membri giudiziari della Camera dei Lord (*Lords of Appeal in Ordinary*, i quali, in attuazione del principio di separazione dei poteri affermato dalla legge del 2005, diverranno *justices* della stessa Corte), disciplinano gli istituti e le fasi del procedimento dinanzi alla Corte Suprema: dalle notifiche ai termini processuali, dalla costituzione delle parti allo svolgimento delle udienze, dall'intervento di terzi nel processo alle spese del giudizio.

Nel disegno della legge istitutiva, la *Supreme Court* viene ad assumere, come si è detto, i compiti finora assolti dai *Judicial Committees* prima incardinati rispettivamente, nella Camera dei Pari e nel Consiglio Privato della Corona.

Ponendosi in continuità con le tradizioni e le sfere di giurisdizione di tali organi, la Corte quindi si connota, da un lato, come giudice di ultima istanza, in materia civile e penale, verso le Corti britanniche e rispetto alle impugnazioni di provenienza "esterna" ovvero dai Paesi del *Commonwealth*. D'altro lato, il conferimento del sindacato giurisdizionale finora esercitato dal *Judicial Committee* del *Privy Council* fa sì che la competenza della Corte riguardi l'ambito della *devolution* e della legislazione che, dal 1998 in poi, ha trasformato lo scenario dei poteri costituzionali substatuali. La possibilità del sorgere di conflitti tra il Parlamento di Westminster e le istituzioni parlamentari di Scozia (in relazione allo *Scotland Act 1998*, che ha istituito un vero e proprio Legislativo autonomo), Galles (per effetto soprattutto del *Government of Wales Act 2006*) e Irlanda del Nord, era stata contemplata già nelle leggi evolutive del 1998, le quali esplicitamente demandavano al *Judicial Committee* quella funzione arbitrale in materia di *devolution issues* che, oggi, è trasferita alla *Supreme Court of the United Kingdom*.

Ciò ha spinto alcuni interpreti ad individuare nell'istituzione della Corte Suprema, pur in mancanza di una costituzione scritta nel Regno Unito (ed essendo perciò di essa preclusa l'assimilabilità al "giudice delle leggi" esistente in altri ordinamenti), il fondamento di un sistema di giustizia costituzionale introdotto nell'ordinamento britannico. Il dibattito è aperto e l'esperienza consentirà di definire meglio un modello a cui, peraltro, sono state da più parti rimproverate modalità di elaborazione non adeguate alla sua importanza.

segue



Non può trascurarsi, tuttavia, che gli organi giurisdizionali di cui la nuova Corte ha acquisito le competenze hanno in molteplici occasioni affrontato, nella loro lunga esperienza, questioni di rilevanza materialmente costituzionale, concernenti i diritti di libertà (specie dopo l'introduzione dello *Human Rights Act*), l'interpretazione del diritto comunitario e le relazioni tra le istituzioni britanniche e i governi territoriali.

A questo riguardo può essere utile osservare come la nuova Corte, esercitando competenze che si correlano a quelle degli altri poteri dello Stato (monarchia e parlamento), si configuri alla stregua di giurisdizione di rango costituzionale operante tra potere giudiziario e potere politico. Non sfugge, infatti, come il sindacato giurisdizionale prima esperito dal Consiglio Privato della Corona, in un momento precedente alla promulgazione, sulle leggi approvate dai Legislativi territoriali, presenti aspetti di affinità con la giurisdizione informale e astratta tipica del modello francese del *Conseil constitutionnel*. Inoltre, lo stesso organo, di cui la Corte Suprema si accinge ad assumere le competenze, esercita la propria *adjudication* su questioni connesse a conflitti tra istituzioni devolute non solo parlamentari, ma anche governative, e tra queste e le corrispondenti istituzioni dello Stato centrale; il sindacato giurisdizionale così posto in essere presenta evidenti punti di contatto con la categoria del sindacato sui conflitti di attribuzione.



Spagna

Legge

STUPEFACENTI

Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas (BOE núm. 145)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/16/pdfs/BOE-A-2009-9973.pdf>)

La legge in oggetto risponde alla necessità di uniformare l'ordinamento spagnolo alla normativa internazionale ed europea in materia di "precursori di droghe", vale a dire quelle sostanze chimiche normalmente utilizzate in processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo lecito, ma che possono avere una funzione basilare nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe, sia di origine naturale sia di sintesi. L'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988, prevede che gli Stati firmatari adottino misure adeguate per controllare la fabbricazione e la distribuzione di tali sostanze. Inoltre, in materia sono stati adottati i regolamenti (CE) 273/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, 111/2005, del Consiglio, e 1277/2005, della Commissione.

Anche se i citati regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione europea, compete a ciascuno Stato di determinare il regime delle sanzioni applicabili per ognuno di tali regolamenti, nonché l'adozione delle misure necessarie per garantirne l'applicazione. Nel compimento di tale mandato si è resa necessaria l'approvazione della legge in esame, che si compone di tre capitoli e di una serie di disposizioni aggiuntive e finali.

Il capitolo I (artt. 1-4) contiene le "Disposizioni generali". L'art. 1 stabilisce l'oggetto della legge, che è quello di disciplinare il sistema di concessione delle licenze di attività e il regime sanzionatorio applicabile in caso di infrazioni, in conformità alla citata normativa comunitaria. Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono le autorità competenti in materia, il primo per le attività infracomunitarie, il secondo per le attività nei confronti dei Paesi terzi (art. 2). Sono quindi istituiti due registri unici sul territorio nazionale: il Registro generale degli operatori di sostanze chimiche classificate, presso il Ministero dell'interno, e il Registro degli operatori del commercio estero di sostanze chimiche classificate, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 3). Le licenze di attività saranno pertanto rilasciate dai due Ministeri citati, secondo le rispettive competenze (art. 4).

Il capitolo II (artt. 5-10) è relativo al regime delle infrazioni. Sono previste in particolare infrazioni "gravi" (art. 7) e infrazioni "molto gravi" (art. 8), le infrazioni che non rientrano in queste due ultime categorie sono considerate quali infrazioni "lievi" (art. 6). L'art. 10 stabilisce il regime della prescrizione, che è prevista in quattro anni per le infrazioni molto gravi, in due anni per quelle gravi e in un anno per le lievi.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il capitolo III (artt. 11-21) disciplina le sanzioni e il procedimento sanzionatorio. Le infrazioni lievi sono punite con una multa da 300 euro fino a 600 euro (art. 11). Le infrazioni gravi possono essere punite, in forma congiunta o alternativa, con una multa da 601 euro fino a 6.000 euro e la sospensione della licenza fino a sei mesi (art. 12). Le infrazioni molto gravi possono essere punite, in forma congiunta o alternativa, con una multa da 6.000 euro fino a 60.000 euro e con il ritiro della licenza o la sospensione della stessa fino a cinque anni. Il ritiro della licenza comporta altresì la cancellazione dal relativo Registro. Le sanzioni si prescrivono in quattro anni, due anni o un anno, rispettivamente se si tratti di sanzioni molto gravi, gravi o lievi. La competenza delle sanzioni è del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, in caso di infrazioni molto gravi, per quanto di loro competenza. Per le infrazioni gravi e lievi sono competenti il Segretario di Stato alla sicurezza e il Segretario di Stato alle finanze e al bilancio, nell'ambito delle rispettive competenze (art. 16).

Politiche economiche



Francia

Legge

BANCHE

Loi n. 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (J.O. del 19 giugno 2009)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020756038&dateTexte=>)

La legge n. 2009-715 ratifica la creazione e definisce le prerogative di un nuovo organo centrale comune ai gruppi cooperativi delle Casse di risparmio e delle Banche popolari in base all'accordo firmato il 26 febbraio 2008 in vista dell'unione delle due reti bancarie.

Il nuovo gruppo sarà il secondo gruppo bancario francese, con più di 33 milioni di clienti e 110.000 collaboratori e disporrà di una forte presenza sul territorio.

Quando l'unione sarà effettiva e con riserva dell'approvazione da parte della Commissione europea, lo Stato assegnerà all'organo centrale del gruppo fondi propri per l'ammontare di 5 miliardi di euro. Inoltre lo Stato sarà rappresentato nelle istanze di governo del nuovo gruppo al fine di preservare i suoi interessi patrimoniali.

L'organo centrale avrà la forma della società anonima, la cui maggioranza assoluta del capitale sociale e dei diritti di voto saranno detenuti dalle Casse di risparmio e dalle Banche popolari (art. 1). La legge ne fissa i compiti, in particolare gli orientamenti strategici, il coordinamento delle politiche commerciali, la rappresentanza del gruppo e delle reti in circostanze determinate, l'adozione delle misure necessarie per garantire la liquidità e la solvibilità del gruppo, la definizione dei principi e delle condizioni di organizzazione del controllo interno e della politica di gestione dei rischi.

In quanto istituto di credito il nuovo organo centrale sarà soggetto ad *agrément* del *Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement* (CECEI) (art. 3).

La legge disciplina inoltre il trasferimento degli attivi, dei passivi e dell'insieme del personale, dei mezzi finanziari e tecnici e dei contratti di lavoro della Cassa nazionale delle Casse di risparmio e della Banca federale delle banche popolari al nuovo organo centrale (art.4).

Alcune disposizioni assicurano la continuità delle condizioni contrattuali applicabili al personale di ciascun gruppo anche nel nuovo gruppo comune (accordi salariali, rappresentanza sindacale) (art. 5).

La nuova legge entrerà in vigore, con riserva dell'*agrément* del CECEI, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea generale delle casse di risparmio e delle banche popolari degli apporti di partecipazione al nuovo organo centrale provenienti dai precedenti organi dei due gruppi cooperativi (*Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance - CNCE* e *Banque fédérale des banques populaires - BFBP*).



Germania

Legge

BILANCIO SOCIETARIO

Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, BilMoG) vom 25. Mai 2009 (BGBl. I, S. 1102) - Legge per la modernizzazione della normativa sul bilancio (societario)

http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=&toctf=Bundesanzeiger_tocFrame&tf=Bundesanzeiger_BGBl_mainFrame&qmf=Bundesanzeiger_BGBl_mainFrame&hlf=Bundesanzeiger_BGBl_mainFrame&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl/Bundesgesetzblatt%20Teil%20I/2009/Nr.%2027%20vom%2028.05.2009/bgbl109s1102.pdf

Il 3 aprile 2009 il Bundesrat ha approvato definitivamente la proposta di legge governativa in merito alla riforma del bilancio societario, concludendo un iter cominciato a maggio del 2008. La riforma mira a semplificare e alleggerire le incombenze contabili a carico delle piccole e medie imprese: i risparmi, calcolati dall'Istituto federale di statistica sulla base delle misure contenute nella nuova normativa, ammonteranno a circa 2,5 miliardi di euro all'anno, considerando anche le minori spese per le infrastrutture dedicate alla contabilità e all'inventario.

Le imprese unipersonali che non superano determinate soglie (500.000 € di fatturato e 50.000€ di profitti) sono esentate dagli obblighi di contabilità, inventario e bilancio; per le società di capitale, invece, viene innalzata del 20% la soglia che determina gli obblighi informativi. Le piccole imprese, fino a 9,8 miliardi di fatturato, 4,8 miliardi in bilancio e 50 dipendenti, non hanno l'obbligo di far verificare la propria contabilità da un esaminatore finale (*Abschlussprüfer*) e devono presentare esclusivamente il bilancio, ma non la registrazione dei profitti e delle perdite (*Gewinn- und Verlustrechnung*). Le imprese di capitale di medie dimensioni, cioè che non superano i 19,2 milioni di euro di bilancio, 38,5 milioni di fatturato e 250 dipendenti, sono esentate da una serie di dichiarazioni e devono solo riassumere le posizioni di bilancio (*Bilanzpositionen*).

La modernizzazione della normativa sulla contabilità serve anche per allinearsi agli standard internazionali (IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) per uniformare le informazioni rese disponibili agli analisti finanziari, agli investitori professionali e agli altri partecipanti al mercato di capitale. La grande maggioranza delle imprese tedesche però non accedono a questo mercato, e quindi sarebbe ingiusto imporre loro di allinearsi con delle procedure di certificazione e informazione particolarmente costose e complesse. Anche gli standard consigliati dallo IASB per le piccole e medie imprese non si sono rivelati una buona alternativa e sono stati molto criticati in Germania. La legge propone un nuovo approccio, un sistema di contabilità che è paragonabile agli standard internazionali ma molto meno costoso e

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



semplice da gestire. Il bilancio contabile è il fondamento della rilevazione dei profitti e dei dividendi ai fini fiscali. Questo permette in particolare alle piccole e medie imprese di compilare un solo conteggio contabile, il cosiddetto bilancio unitario (*Einheitsbilanz*), che costituisce la base per tutti questi scopi.

Alcune misure sono finalizzate in particolare a migliorare la significatività del bilancio annuale: il patrimonio immateriale creato all'interno dell'azienda (brevetti e *know-how*) sarà messo a bilancio, e questo è particolarmente importante per le aziende che investono molto nella ricerca e sviluppo, consentendo loro di espandere la base di capitale e di migliorare la capacità di accedere a finanziamenti a buon mercato.

Le banche dovranno valutare gli strumenti finanziari in bilancio (azioni, obbligazioni, fondi e derivati) in base al tasso di mercato (*fair value*) alla data di chiusura contabile, una prassi affermata a livello internazionale che ora viene stabilita per legge.

Le riserve finanziarie (*Rückstellungen*), ad esempio per le pensioni, saranno valutate più realisticamente, calcolando anche gli sviluppi futuri (salari, prezzi, personale) e dinamizzandone la valutazione. Nel caso in cui ciò porti ad un aggravio economico per le aziende, la legge offre la possibilità di dilazionare le spese su più anni fiscali.

Le possibilità di bilancio non più attuali saranno eliminate dal bilancio contabile, eliminando una zavorra che ora grava sulla contabilità e aumentando la comparabilità delle informazioni fornita.

Aumenta la trasparenza e l'informazione riguardo ai rapporti che la società madre intrattiene con le società finalizzate (*Zweckgesellschaften*), in particolare anche senza una partecipazione azionaria assuma i rischi e le opportunità derivanti dall'attività delle aziende, svolgendo un'influenza dominante. In questo caso dovrà essere inserirle nel bilancio consolidato, altrimenti occorrerà comunque dar conto della natura, del fine e dell'incidenza finanziaria del coinvolgimento dell'azienda madre in un'appendice al bilancio.

Il recepimento degli obblighi comunitari avviene in modo da non gravare sulle piccole e medie imprese. Ad esempio, nel caso in cui un'azienda sia dotata di un organo di controllo che svolge adeguatamente gli obblighi di vigilanza, non sarà necessario creare un comitato di revisione. Inoltre la costituzione e le caratteristiche di un eventuale un sistema di valutazione dei rischi sarà decisa dagli organi esecutivi della società.

La legge è entrata in vigore il 29 maggio 2009: le nuove regole sono obbligatorie dal 1° gennaio 2010 ma possono nel complesso essere volontariamente utilizzate anche nell'anno in corso. Gli alleggerimenti contabili per le piccole e medie imprese, quando possibile, possono essere utilizzati anche nell'anno fiscale 2008.



Germania

Legge

FINANZA PUBBLICA / INVESTIMENTI

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Investitions- und Tilgungsfonds“ vom 25. Juni 2009 (BGBl. I, S. 1577) – Legge di modifica della legge istitutiva del patrimonio speciale “Fondo di ammortamento e di investimento”

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI

Con la Legge sulla salvaguardia dell'occupazione e della stabilità in Germania (*Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland*) del 2 marzo 2009 sono state attuate le misure contenute nel II Pacchetto congiunturale (*Konjunkturpaket II – “Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes”*) varato dal Governo federale agli inizi del 2009 per fronteggiare la crisi dei mercati finanziari e dell'economia. La legge ha istituito, all'articolo 6, il patrimonio speciale denominato “Fondo di ammortamento e di investimento” (*Sondervermögen “Investitions- und Tilgungsfonds”*) allo scopo di finanziare le misure contenute nel II Pacchetto congiunturale e in particolare:

- gli investimenti futuri dei comuni e dei *Länder* (fino a 10 miliardi di euro);
- gli investimenti della Federazione (fino a 4 miliardi di euro);
- il Programma di rafforzamento della domanda di autovetture (*Programm zur Stärkung der Pkw-Nachfrage*) (fino a 1,5 miliardi di euro);
- l'ampliamento del Programma centrale di innovazione delle piccole e medie imprese (*Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM*) (fino a 900 milioni di euro);
- la promozione e il sostegno alla ricerca nel campo delle tecnologie relative alla mobilità (fino a 500 milioni di euro).

In particolare, il Programma di rafforzamento della domanda di autovetture ha lo scopo di rallentare la caduta della domanda nell'industria automobilistica attraverso un incentivo economico (*Umweltprämie*) fino a 2.500 euro. La positiva risposta all'iniziativa governativa (la crescita della richiesta di autovetture ha dato un nuovo impulso al mercato automobilistico: all'inizio del mese di aprile 2009 sono state presentate all'Ufficio federale per l'economia ed il controllo delle esportazioni - *Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle* - moltissime richieste per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro), ha indotto il Governo federale ad aumentare di 3,5 miliardi di euro lo stanziamento per il Programma di rafforzamento della domanda di autovetture che, quindi, passa da 1,5 a 5 miliardi di euro. Gli incentivi sono validi solo per l'acquisto e il *leasing* delle autovetture effettuati, al più tardi, entro il 31 dicembre 2009; le immatricolazioni devono aver luogo entro nove mesi dalla prenotazione del premio presso l'Ufficio federale per l'economia ed il controllo delle esportazioni e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010.



Spagna

Legge

SOCIETÀ FINANZIARIE / ASSICURAZIONI PRIVATE

Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras (BOE núm. 157)

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE-A-2009-10751.pdf>

Nell'ambito del vasto *corpus* costituito dalla legislazione sull'ordinamento del settore finanziario, la disciplina del regime delle cosiddette "partecipazioni significative", cioè quelle partecipazioni societarie mediante le quali è possibile acquisire un controllo rilevante sugli istituti finanziari, è senz'altro uno dei versanti di maggiore rilevanza.

Dato il carattere transnazionale dei mercati finanziari, tale settore è stato da tempo oggetto della normativa comunitaria, a partire dalla direttiva 92/49/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) e dalla direttiva 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

Trascorsi circa quindici anni dall'approvazione di quegli atti, si sono rese necessarie alcune modifiche che sono state attuate mediante la direttiva 2007/44/CEE, concernente le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

La presente legge recepisce quindi nell'ordinamento spagnolo la direttiva 2007/44/CEE, apportando a sua volta modifiche alla legge 24/1988 sul mercato dei valori, alla legge 26/1988 sulla disciplina e le attività degli istituti di credito e al testo unico (decreto legislativo 6/2004) sull'ordinamento e la supervisione delle assicurazioni private.

Poiché il fine principale della direttiva comunitaria è quello di stabilire i criteri e i procedimenti in base ai quali valutare le partecipazioni significative, con lo scopo di assicurare la certezza giuridica e la trasparenza necessaria, la legge si propone, come specificato nella esposizione dei motivi che precede l'articolato, di incrementare la chiarezza e l'efficacia del procedimento di valutazione del regime di tali partecipazioni. A tale proposito, il concetto di partecipazione significativa, nel diritto spagnolo, viene stabilito in base a due elementi fondamentali: uno di carattere qualitativo, che identifica tale partecipazione con la possibilità di esercitare un'influenza di rilievo nell'ente partecipato, ed uno di tipo quantitativo, che fissa ad almeno il 10% la percentuale di

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



capitale o di diritti di voto acquisiti.

La legge introduce inoltre l'obbligo di comunicare all'autorità incaricata della supervisione il raggiungimento di una quota di partecipazione che, pur non essendo significativa, raggiunga o superi il 5% del capitale della società partecipata; in tal caso, pur non scattando alcun procedimento di valutazione, si ritiene comunque utile fornire tale informazione all'organo supervisore.

Le restanti modifiche riguardano infine, nella maggior parte, la disciplina del procedimento di valutazione della partecipazione acquisita da parte dell'autorità competente che, in relazione ai diversi soggetti coinvolti, sarà la Banca di Spagna, la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori oppure la Direzione Generale delle Assicurazioni e dei Fondi Pensione. Tale procedimento, per il quale la legge stabilisce tempi chiari e trasparenti in relazione allo svolgimento delle diverse fasi previste, sarà oggetto di ulteriore definizione attraverso l'emanazione di appositi regolamenti.



Stati Uniti d'America

Legge

REATI ECONOMICI / POLITICA ECONOMICA

Fraud Enforcement and Recovery Act of 2009 (Public Law 111-21) ***(Legge promulgata il 20 maggio 2009)***

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_public_laws&docid=f:publ021.111.pdf

La legge in esame è stata approvata al fine di rafforzare le capacità dei pubblici ministeri e degli organi di controllo federali di poter far valere la responsabilità dei soggetti che hanno commesso delle frodi, aumentando inoltre l'autorità del Dipartimento della giustizia nel perseguimento di crimini quali le frodi ipotecarie, le frodi in merci e quelle nell'ambito dell'assistenza governativa assicurata durante la recente crisi economica.

A tal fine, la legge provvede ad apportare alcune modifiche a diverse normative. Tra queste, essa estende la definizione di "istituzione finanziaria" (*financial institution*) contenuta nel codice penale (titolo 18 dell'*United States Code*, sezione 20: "*Financial institution defined*"), al fine di includervi le società che operano nel mercato ipotecario; di conseguenza la sezione 27 del medesimo codice ("*Mortgage lending business defined*"), introdotta dalla legge in esame, definisce le società che operano nel mercato del credito ipotecario ("*mortgage lending business*") come le organizzazioni che finanziano o rifinanziano ogni debito garantito mediante interessi nel patrimonio immobiliare, ivi incluse le società ipotecarie private ed ogni sede sussidiaria di tali organizzazioni, e quelle attività interessate dal commercio interstatale o con l'estero.

Per quanto concerne il reato di frode maggiore ai danni dello Stato ("*crime of major fraud against the United States*": titolo 18 dell'*United States Code*, sezione 1031), in tale fattispecie rientravano in precedenza solo le truffe nell'ambito dell'approvvigionamento governativo e nel mercato dei contratti per servizi, la legge in esame invece ne allarga il concetto, al fine di comprendervi una fascia più ampia di interventi finanziari governativi, includendovi i prestiti ottenuti ai sensi dell'*American Recovery and Reinvestment Act of 2009*, le transazioni comprese nel *Troubled Assets Relief Program* e ogni altra forma di assistenza federale.

Inoltre la legge definisce i ricavi (*proceeds*) all'interno della disciplina concernente il riciclaggio di denaro ("*Laundering of monetary instruments*": titolo 18 dell'*United States Code*, sezione 1956) quali quelle proprietà derivate da od ottenute o trattenute, direttamente o indirettamente, attraverso forme di attività illegale, incluse le entrate totali di tali attività.

La sezione 3 della legge autorizza lo stanziamento di risorse aggiuntive in favore di diverse agenzie federali, per indagare e perseguire le frodi; nella fattispecie sono concessi:

segue



- 165 milioni di dollari al Dipartimento della giustizia;
- 30 milioni di dollari ciascuno al Servizio di ispezione postale e all'Ufficio dell'Ispettore generale presso il Dipartimento della casa e dello sviluppo urbano;
- 20 milioni di dollari al Servizio segreto (*United States Secret Service*);
- 21 milioni di dollari alla Commissione per i titoli e gli scambi (*Securities and Exchange Commission*).

Tali risorse sono autorizzate per ciascuno degli anni fiscali 2010 (che inizia il 1° ottobre 2009) e 2011, allo scadere del quale, ne cessa l'erogazione. Tali risorse sono supplementari rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio sui quali le citate agenzie possono contare. Sull'utilizzo di tali somme dovrà poi essere presentata una relazione al Congresso.

La sezione 5 della legge istituisce infine una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi finanziaria (*Financial Crisis Inquiry Commission*), composta da tre membri per il partito di maggioranza e da due membri della minoranza presso ciascuna delle due Camere, nessuno dei quali deve essere un impiegato del Governo federale o di qualsiasi governo a livello statale o locale. Il compito specifico della Commissione è quello di esaminare le cause, nazionali e globali, dell'attuale crisi finanziaria ed economica negli Stati Uniti. Entro il 15 dicembre 2010, la Commissione deve presentare al Presidente e al Congresso una relazione sull'attività svolta.



Stati Uniti d'America

Legge

MUTUI IPOTECARI / POLITICA ECONOMICA

Helping Families Save Their Homes Act of 2009 (Public Law 111-22) ***(Legge promulgata il 20 maggio 2009)***

(http://frwebgate.access.gpo.gov:80/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_public_laws&docid=f:publ022.111)

Facendo seguito alle iniziative recenti già adottate dal governo americano in materia di sostegno al settore delle abitazioni, con particolare riferimento al versante del credito immobiliare (si veda il bollettino LS n. 1 del 2009, p. 33 in particolare), è stata approvata una nuova legge che intende continuare il processo di stabilizzazione del mercato immobiliare avviato con il programma *Making Home Affordable* (si veda il portale in internet <http://makinghomeaffordable.gov/>) e, in particolare, consentire ai proprietari di case che abbiano sottoscritto un mutuo ipotecario di poter sostenere il loro debito e, soprattutto, di non perdere il possesso della propria abitazione.

La limitazione dei pignoramenti immobiliari e il sostegno alla rinegoziazione dei mutui da parte delle banche, e degli altri istituti specializzati nei prestiti per l'acquisto delle case, costituiscono due punti cardine dell'iniziativa, nel quadro di una strategia complessiva che intende contrastare gli esiti della contrazione del mercato immobiliare; molti proprietari, infatti, si verrebbero a trovare ora in una condizione doppiamente svantaggiata, dovendo restituire un debito che è divenuto addirittura maggiore del valore attuale della propria casa, e non potendo, quindi, neanche ricorrere alla vendita del bene per fare fronte alla propria esposizione finanziaria.

Poiché un altro versante privilegiato di intervento, nell'ambito delle politiche di contrasto alla crisi economico-finanziaria in atto, è la riattivazione dei flussi creditizi a favore delle famiglie e delle imprese, la presente legge, oltre ad estendere il temporaneo aumento delle garanzie sui depositi bancari, accresce, in primo luogo, il tetto massimo di ricorso al credito per la *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC), l'ente governativo che assicura i depositi bancari, portandolo fino a 100 miliardi di dollari, determinando così una riduzione dei costi a breve termine per le singole banche, che potranno continuare a garantire credito ai clienti; in secondo luogo, è elevato fino a 6 miliardi di dollari il tetto massimo di ricorso al credito per la *National Credit Union Administration* (NCUA), l'agenzia federale che controlla le cooperative di credito, ed è contemporaneamente creato un apposito fondo di stabilizzazione, al fine di permettere a tali istituti di credito, in ragione della riduzione delle loro spese a breve termine, di continuare a erogare prestiti alle imprese commerciali.

Un ulteriore profilo affrontato dalla legge è quello della tutela dei consumatori. In particolare, sono introdotte delle misure a favore degli inquilini in affitto che vivono in

segue



delle case pignorate e che quindi, senza alcuna responsabilità da parte loro, possono essere oggetto di provvedimenti di sfratto. La legge prevede, infatti, che i contratti di locazione in corso debbano essere comunque rispettati e che, in ogni caso, debba essere dato un preavviso di almeno 90 giorni per l'adozione di qualunque provvedimento nei confronti del locatario. Un'altra misura per la protezione dei consumatori, stavolta a tutela dei proprietari delle abitazioni, impone di dare sempre comunicazione ai sottoscrittori di un mutuo della vendita o del trasferimento del loro prestito. Come è infatti emerso negli ultimi mesi, in relazione alle vicende dei mutui *subprime*, tali prestiti sono spesso venduti dall'ente erogatore ad altri soggetti, che possono a loro volta rivenderli ad altri; in tali circostanze, avviene spesso che i sottoscrittori del mutuo non conoscano il soggetto che effettivamente detiene il loro prestito e quindi non sappiano a chi rivolgersi per informazioni, problemi o reclami.

Infine, la legge intende affrontare il grave problema dei senza tetto con lo stanziamento di 2.2 miliardi di dollari, al fine di assistere, in particolare, le famiglie con bambini, che risultano essere il settore con maggiore crescita all'interno della popolazione delle persone senza fissa dimora.

Politiche sociali



Francia

Legge

DIRITTI D'AUTORE / INTERNET

Loi n. 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (J.O. del 13 giugno 2009)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B8E5E1FDE9F5DC50C5FD1132BF9EC61B.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000020736830&dateTexte=20090715

La legge in esame proviene da un disegno di legge presentato al Senato dal Ministro della Cultura e della Comunicazione, Christine Albanel, il 18 giugno 2008 e sul quale il Governo ha dichiarato l'urgenza. Il progetto di legge è ispirato ai cosiddetti "Accords de l'Elysée", firmati il 23 novembre 2007, con cui cinquanta rappresentanti di organizzazioni e imprese che operano nei settori della musica, del cinema, degli audiovisivi e delle reti digitali si sono impegnati a promuovere, accanto al Governo, nuove azioni per **lottare contro la pirateria in Internet**.

Il provvedimento, dopo la sua approvazione da parte delle Camere, è stato in parte censurato dal Consiglio Costituzionale, nella sua decisione del 10 giugno 2009 (Decisione n. 580 DC) (<http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision//2009/decisions-par-date/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html>).

Le principali misure contenute nel testo legislativo, che si compone di 28 articoli, mirano a sanzionare la pratica dello "scaricamento illegale", da Internet, di opere protette da diritti di proprietà intellettuale e a valorizzarne, di contro, un'offerta legale.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, la legge prevede innanzitutto l'istituzione di un'Autorità Amministrativa indipendente, *l'Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)*, composta da un collegio di nove membri e da una "commissione di protezione dei diritti" composta da tre magistrati. (art. 5 della legge n. 2009-669)

L'HADOPI si sostituisce all'*Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT)* creata dalla Legge n. 2006-961 del 1° agosto 2006 (*Loi DAVDSI*).

Per **combattere il fenomeno dello scaricamento illegale di opere protette**, la legge istituisce un meccanismo di richiamo in più fasi degli internauti che effettuano una consultazione non autorizzata di queste opere. Tale meccanismo, denominato di "risposta graduale", è realizzato dalla "commissione di protezione dei diritti" dell'HADOPI. Il provvedimento, che modifica in particolare il Codice della proprietà intellettuale (prevedendo i nuovi articoli L331-24 e L331-26), stabilisce che tale commissione, adita da "agenti autorizzati" che hanno constatato un scaricamento illegale di opere protette, può inviare all'abbonato ad un servizio di comunicazione in linea, resosi autore di un tale illecito, una "raccomandazione" con la quale sono indicate le vie legali di consultazione delle opere.

segue



Nel caso del perpetuarsi del fatto illecito nell'arco di tempo di sei mesi, la commissione può inviare una "nuova raccomandazione" al soggetto interessato (art. 5 della legge n. 2009-669).

Prima della decisione di censura del Consiglio Costituzionale, il testo legislativo prevedeva che la commissione, a seguito di questo secondo avvertimento, potesse procedere a sanzionare l'internauta, stabilendo di restringere o impedire il suo accesso ad Internet. Con la decisione del 10 giugno 2009, il giudice costituzionale ha stabilito invece che il legislatore non potesse attribuire questi poteri ad un'Autorità Amministrativa indipendente.

Al fine di favorire **un'offerta lecita e rispettosa dei diritti di proprietà intellettuale delle opere**, la legge conferisce all'HADOPI "una missione di incoraggiamento allo sviluppo" dell'offerta legale di tali prodotti. Introducendo il nuovo art. L331-23 del Codice della proprietà intellettuale, il provvedimento dispone ad esempio che i servizi di comunicazione al pubblico esponano un marchio che permetta agli utenti di identificare chiaramente "il carattere legale" della loro offerta di opere protette (art. 5 della legge n. 2009-669).

Con specifico riferimento alle **opere cinematografiche**, la legge dispone termini di tempo a partire dai quali è considerata lecita la loro utilizzazione (*exploitation*) su supporti video per la vendita o per il noleggio. Il nuovo art. 30-4 del Codice dell'industria cinematografica stabilisce che un'opera cinematografica può essere consultata su supporti video (DVD o video *on demand*) dopo quattro mesi dalla sua uscita nelle sale di spettacoli cinematografici, su riserva di stipulazioni contrattuali. La fissazione di una scadenza inferiore (nel limite di una riduzione di quattro settimane) è subordinata al rilascio di una deroga da parte del Centro nazionale della cinematografia (art. 17 della legge n. 2009-669).

La legge prevede inoltre altre misure che riguardano i diritti d'autore dei giornalisti e i servizi di stampa *on line*.

Con il provvedimento in esame, **i diritti d'autore dei giornalisti** della stampa scritta subiscono una limitazione. Le nuove disposizioni normative introdotte nel Codice della proprietà intellettuale, forniscono un quadro legale al principio della cessione automatica agli editori dei diritti di utilizzazione, per un determinato periodo, degli articoli dei giornalisti, pubblicati su testate giornalistiche, su supporti diversi di cui dispone l'organo di stampa, ad esempio per la loro diffusione in servizi di comunicazione al pubblico in linea (art. 20 della legge n. 2009-669).

Per quanto riguarda **i servizi di stampa on line**, è creato uno statuto per gli "editori di servizi di stampa in linea", in base al quale essi sono sottoposti ad uno specifico regime di responsabilità. In particolare, lo statuto permetterà loro di accedere agli stessi vantaggi fiscali - fino ad oggi riservati agli editori per le sole pubblicazioni a stampa tradizionali - quali ad esempio il regime delle previsioni per gli investimenti e l'esenzione dal pagamento della tassa professionale. La legge stabilisce al contempo una definizione dei "servizi di stampa on line" (art. 27 della legge n. 2009-669).

Indice delle voci

BANCHE (FR).....	23
BILANCIO SOCIETARIO (DE).....	24
DIRITTI D’AUTORE / INTERNET (FR).....	35
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (DE)	14
FINANZA PUBBLICA / INVESTIMENTI (DE)	26
GIUSTIZIA (UK)	16
MUTUI IPOTECARI / POLITICA ECONOMICA (US).....	31
PARLAMENTO (FR)	9
PROCEDURA PARLAMENTARE (FR)	10
REATI ECONOMICI / POLITICA ECONOMICA (US)	29
SOCIETÀ FINANZIARIE / ASSICURAZIONI PRIVATE (ES).....	27
STUPEFACENTI (ES).....	18
TRATTATO DI SCHENGEN /TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (DE).....	12

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d’America

